Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT

Servizio Programmazione e gestione faunistica, servizio fitosanitario e difesa delle produzioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9671 DEL 17/09/2025

OGGETTO: Attuazione del prelievo in deroga delle specie storno (*Sturnus vulgaris*), piccione di città (*Columba livia* forma *domestica*) e tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della legge 157/1992.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la Direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici che, all'articolo 9, paragrafo 1 lettera a), consente di derogare al divieto del prelievo venatorio nei confronti delle specie protette anche "per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque".
Considerato che l'articolo 19 *bis* della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" stabilisce che le

Regioni, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in attuazione del citato articolo 9 della Direttiva2009/147/CE, possano disciplinare con proprio atto amministrativo l'esercizio delle deroghe nei confronti delle specie di uccelli oggetto della citata Direttiva;

Dato atto che la Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 *bis* della legge 157/1992, con note prott. n. 35165 del 21/02/2025 e 72728 del 11/04/2025 ha trasmesso all'ISPRA le richieste di parere per il controllo e il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*), del piccione di città (*Columba livia* forma *domestica*) e della tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) riportando adeguate motivazioni a sostegno del prelievo;

Preso atto dei pareri favorevoli acquisiti da ISPRA, con note protocollo n. 0031667-2025 e n. 0031759-2025, e delle prescrizioni in essi contenute;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 807 del 06/08/2025 con la quale è stato autorizzato, il prelievo in deroga delle specie storno (*Sturnus vulgaris*), tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) e piccione di città (*Columba livia* forma *domestica*) ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 *bis* della legge 157/1992;

Dato atto che la sopracitata DGR n. 807/2025, nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 19 *bis* della Legge 157/1992 è stata pubblicata nel BUR - Serie Generale - Anno 56° - n. 39 del 13/08/2025 dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) a mezzo PEC prot. n. 157342/2025;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8116 del 04/08/2025 con la quale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del DPR n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, è stata espletata con esito favorevole, la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA);

Considerato che, ai sensi della sopracitata DGR n. 807/2025, il prelievo in deroga delle specie storno (*Sturnus vulgaris*), tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) e piccione di città (*Columba livia* forma *domestica*) potrà essere attuato secondo le seguenti modalità operative:

a) Mezzi e modalità di prelievo: da appostamento, nelle immediate vicinanze della coltura passibile di danneggiamento (massimo 100 m di distanza dal margine della coltura interessata) con utilizzo sinergico di metodi ecologici di prevenzione, esclusivamente con "frutto pendente" o a ridosso della semina. È consentito l'utilizzo del fucile con canna ad anima liscia come previsto dall'art. 13 della L. 157/92 e s.m.i.; nel rispetto di quanto ripetutamente suggerito dall'ISPRA si auspica l'utilizzo di munizionamenti non contenenti piombo, al fine di ridurre efficacemente il rischio di saturnismo.
b) Soggetti abilitati: esclusivamente i cacciatori muniti di tesserino venatorio digitale per la rendicontazione in tempo reale dei capi abbattuti;
c) Periodi: nelle giornate in cui è consentita la caccia alla migratoria,
   - storno: dal 15 ottobre 2025 al 15 dicembre 2025;
   - tortora dal collare: dal 15 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026;
   - colombo di città: dal 15 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026.
d) Ambiti territoriali interessati: territorio a caccia programmata ad esclusione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
e) Carniere:
   - storno: limite giornaliero di 5 capi/cacciatore. Limite complessivo pari a 2.500 capi;
   - tortora dal collare: limite giornaliero di 5 capi/cacciatore. Limite complessivo pari a 1.500 capi;
   - colombo di città: limite giornaliero di 5 capi/cacciatore. Limite complessivo pari a 2.500 capi;

Considerato che per le giornate e gli orari di caccia vale quanto riportato nel Calendario

Venatorio 2025/2026;
Ritenuto che il raggiungimento del contingente di capi prelevabile, stabilito per ogni singola specie, e la conseguente sospensione del prelievo vengano comunicate al cacciatore direttamente attraverso il tesserino venatorio digitale;
Ritenuto inoltre che il cacciatore già in possesso del tesserino venatorio cartaceo possa riconsegnarlo all'Associazione venatoria di riferimento, o direttamente al competente Servizio regionale, chiedendo la sostituzione con quello digitale;
Ritenuto infine che le Associazioni venatorie comunichino al competente Servizio regionale l'elenco dei cacciatori che hanno riconsegnato il tesserino venatorio cartaceo, indicando le generalità del cacciatore e il numero del tesserino riconsegnato;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5968 del 10/06/2025 con la quale sono stati approvati gli interventi di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) nel rispetto di un contingente annuo massimo prelevabile stabilito in 7.000 capi per l'intero territorio regionale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2408 del 03/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano quinquennale (2023-2027) per il controllo del colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) nel rispetto di un contingente annuo massimo prelevabile definito in 10.000 capi per l'intero territorio regionale;
Dato atto che, ai sensi dei citati pareri ISPRA protocollo n. 0031667-2025 e n. 0031759-2025, i contingenti di storni e piccioni di città prelevabili in regime di caccia in deroga sono da intendersi ricompresi nei limiti già autorizzati per l'attività di controllo richiamati ai capoversi precedenti;
Ritenuto pertanto di stabilire che il contingente di storni (*Sturnus vulgaris*) prelevabile in regime di controllo in deroga, ai sensi della citata DD 5968 del 10/06/2025, debba essere ridotto a 4.500 capi/anno e che il numero di piccioni di città (*Columba livia* forma *domestica*) prelevabile in regime di controllo in deroga, ai sensi della citata DD 2408 del 03/03/2023, debba essere ridotto a 7.500 capi/anno;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
D E T E R M I N A

1. di stabilire che il prelievo in deroga delle specie storno (*Sturnus vulgaris*), tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) e piccione di città (*Columba livia* forma *domestica*) venga attuato nelle giornate e negli orari di caccia riportati nel Calendario Venatorio 2025/2026, secondo le modalità definite con DGR n. 807 del 06/08/2025;
2. di ribadire che il prelievo in deroga venga attuato esclusivamente da cacciatori muniti di tesserino venatorio digitale, espressamente richiesto alla Regione;
3. di stabilire che il raggiungimento del contingente di capi prelevabile, definito per ogni singola specie, e la conseguente sospensione del prelievo vengano comunicate al cacciatore direttamente attraverso il tesserino venatorio digitale;
4. di prevedere che il cacciatore già in possesso del tesserino venatorio cartaceo possa riconsegnarlo all'Associazione venatoria di riferimento, o direttamente al competente Servizio regionale, chiedendo la sostituzione con quello digitale;
5. di stabilire infine che le Associazioni venatorie comunichino al competente Servizio regionale l'elenco dei cacciatori che hanno riconsegnato il tesserino venatorio cartaceo, indicando le generalità del cacciatore e il numero del tesserino riconsegnato;

6. di stabilire che il contingente di storni (*Sturnus vulgaris*) prelevabili in regime di controllo in deroga, ai sensi della DD 5968 del 10/06/2025, venga ridotto a 4.500 capi/anno;
7. di stabilire che il numero di piccioni di città (*Columba livia* forma *domestica*) prelevabile in regime di controllo in deroga, ai sensi della DD 2408 del 03/03/2023, venga ridotto a 7.500 capi/anno;
8. di comunicare le disposizioni assunte con il presente atto alle Associazioni venatorie e ai competenti organi di vigilanza;
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
10. L'atto è immediatamente efficace

Perugia lì 17/09/2025

L'Istruttore
- Michele Croce
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/09/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Michele Croce
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/09/2025

Il Dirigente
Francesco Grohmann
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2